



*Il Presidente*

**ORIGINALE**

*della Giunta Regionale*

DECRETO N. 110

**Oggetto:** Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione denominata: "Associazione Culturale Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica"" con sede in L'Aquila ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

**VISTO** il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

**VISTO** in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

**VISTA** la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 – così come modificata ai sensi della LR 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie inerenti il nuovo Statuto;

**VISTA** l'istanza del 21-04-2015 (Prot. N. SA/075/15) – trasmessa tramite PEC in pari data e acquisita al protocollo regionale in data 23-04-2015 (Prot. RA/109039) - del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata: "Associazione Culturale Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica"" con sede in L'Aquila - volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

**VISTA** la copia autentica del Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione denominata: "Associazione Culturale Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica"" con sede in L'Aquila - del 26-02-2015 (Repertorio n. 90113; Raccolta n. 23844) a rogito del Dr. Francesco Benedetti Notaio in L'Aquila - iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano - e lo Statuto allegato al predetto atto sotto la lettera "A";

**ACCERTATA**, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

**DATO ATTO** che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie ed alla iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di quattro Conferenze di Servizi, tenutesi in data 04-06-2015, 28-07-2015, 10-11-2015 e 19-11-2015;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi del 19-11-2015 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli all'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione denominata: "Associazione Culturale Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica"" con sede in L'Aquila - inerenti il nuovo Statuto da parte delle competenti Direzioni regionali;

**VERIFICATA** la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

**ACCERTATO** che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione denominata: "Associazione Culturale Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica"" con sede in L'Aquila - inerenti il nuovo Statuto e per l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale di quest'ultimo Dipartimento hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare ai sensi degli artt. 4 e 6, L.R. 13/2005 il nuovo Statuto dell'Associazione denominata: "Associazione Culturale Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica"" con sede in L'Aquila;
- di iscrivere le predette modifiche nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento

  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale - Dipartimento Affari della Presidenza e Rapporti con l'Europa


  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Affari della Presidenza e Rapporti con l'Europa

  
\_\_\_\_\_

L'Aquila li 7 DIC. 2015

Il Presidente  
Dott. Luciano D'ALFONSO



STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - E' costituita, con sede a L'Aquila, Parco di Collemaggio, Palazzo Accademia dell'Immagine, la Associazione Culturale ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'AQUILA "La Lanterna Magica", la quale può istituire o sopprimere sedi secondaria, succursali, agenzie, con relativi depositi, magazzini, laboratori o filiali in qualsivoglia altra località del territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2 - L'Associazione ha durata illimitata.

Può essere sciolta con deliberazione dei Soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 3 - L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Nel rispetto della libertà di idee e di forme espressive persegue quale obiettivo primario lo studio, la ricerca, la tutela, la conservazione, il restauro, l'archiviazione, la promozione e valorizzazione del proprio patrimonio di storia, opere, dotazioni artistiche, pellicole cinematografiche, bozzetti, progetti, memoria video-fotografiche accumulati nel corso della sua trentennale esperienza, allo scopo di costituire e sostenere l'attività del Centro Archivio Cinematografico e del Museo delle Arti e dei Mestieri del Cinema ad esso correlato.

Inoltre, ha lo scopo di promuovere iniziative per la formazione delle nuove generazioni anche su tematiche di rilevanza sociale e attività sul territorio per valorizzarne i caratteri a fini turistici.

Infine, può realizzare o sostenere la produzione di servizi nel campo della cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale.

*Art. 3*



L'Associazione, al fine di perseguire i propri obiettivi, si propone:

- di accrescere il proprio patrimonio custodito nel Centro Archivio Cinematografico al fine di acquisire, conservare e restaurare il materiale d'archivio, anche favorendo specifiche formazioni professionali; renderlo, infine, fruibile attraverso la Cineteca, la Mediateca ed il Museo secondo le modalità fissate dai rispettivi Regolamenti, con azioni di promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- di accrescere il patrimonio e l'attività della propria Cineteca che è dotata di appositi laboratori e dell'Unità Climatizzata per la conservazione delle pellicole cinematografiche. Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 - Al TITOLO I - Tutela, Capo I - Oggetto della tutela, Articolo 10, Beni culturali, comma 4, lettera e) riconosce bene culturale "... le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio ...". Con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 17 maggio 2006 viene sottoposto a vincolo di tutela un fondo di 450 pellicole per il rilevante interesse storico, artistico e culturale riscontrato;
- di organizzare, in proprio, per conto terzi o in collaborazione con Enti pubblici, società e privati, festival, convegni, mostre, incontri sulle tematiche inerenti le diverse forme di spettacolo nonché le tematiche di rilevanza sociale e valorizzazione turistica;
- di realizzare in proprio o in collaborazione o per conto di terzi attività di produzione, distribuzione e di servizi per la produzione nel settore cinematografico, audiovisivo, multimediale e radiotelevisivo, anche promuovendo la costituzione e l'attività di Film Commission;
- di valorizzare il proprio patrimonio culturale con la diffusione di pubblicazioni

cinematografiche, anche attraverso una sezione editoriale;

- di rafforzare la collaborazione con le scuole di cinema e con movimenti cinematografici, in Italia e all'estero, favorendo con essi lo sviluppo di studi, ricerche e produzioni del settore cinematografico e televisivo;
- di promuovere specifiche ed organiche iniziative di educazione e formazione alle arti dell'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado anche affrontando tematiche di rilevanza sociale;
- di promuovere specifiche ed organiche iniziative allo scopo di valorizzare il territorio a fini turistici;
- di intensificare le attività di sinergia con le altre Istituzioni culturali del territorio;
- di promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a diffondere e consolidare la conoscenza e la promozione della cultura dell'immagine in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale anche mediante scambi culturali in collaborazione con strutture pubbliche e private;
- di assumere, ovvero di commissionare, incarichi di consulenza, progettazione, direzione ed esecuzione di lavori cinematografici, audiovisivi, multimediali, radiotelevisivi; incarichi di ufficio stampa e promozione e di ogni altra natura;
- di aderire ad iniziative promosse da Istituzioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali e da organizzazioni sociali pubbliche e private, finalizzate alla realizzazione di progetti comuni;
- di aderire a organismi associativi delle Regioni, dei Comuni e delle Province e di altri Enti;
- di partecipare alle attività di promozione della cultura italiana all'estero, contribuendo con il patrimonio culturale accumulato dall'Associazione e favorendo scambi e rapporti di collaborazione tra le culture di Paesi diversi;
- di incrementare la ricerca finalizzata allo sviluppo dei mestieri

*Aut. J. M.*



e delle nuove tecnologie nel campo del cinema, della televisione, della comunicazione audiovisiva e multimediale;

- di ampliare lo studio e la ricerca finalizzati alla conoscenza della tecniche di conservazione dei beni culturali in pellicola e del patrimonio cartaceo conservato nel Centro Archivio Cinematografico.

L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività in ambito culturale anche non strettamente correlata a quelle sopra indicate, nel modo che riterrà più opportuno; produrre ogni azione utile alla realizzazione, diretta o indiretta, agli scopi, partecipando sotto qualsiasi forma, anche strumentale, in organismi di analoga attività.

L'Associazione, infine, può dotarsi di spazi e strutture per allestimenti cinematografici e proiezioni, per manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, anche a carattere internazionale, in ciò potendosi avvalere, nella realizzazione e nella gestione, della collaborazione di Enti preposti al settore, di pubbliche Istituzioni e privati.

Per il conseguimento dei fini istituzionali può avvalersi del contributo di artisti di riconosciuto prestigio, di rappresentanti delle istituzioni e di esponenti delle industrie del settore i quali, in ragione delle finalità educative e formative dell'Associazione, prestano la loro opera per trasmettere ai giovani il loro patrimonio culturale e professionale.

Infine, allo scopo di perseguire i propri obiettivi, già patrimonio della Cooperativa Cinematografica "La Lanterna Magica", si propone:

- di continuare ed accrescere le attività già patrimonio del Cineclub "Primo Piano" e del Festival "Una Città in Cinema" che hanno avuto un rilievo particolare nel campo della promozione cinematografica e televisiva;

- di incrementare il sostegno alle attività dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, nata dal determinante impulso dell'Istituto

Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica". I rapporti tra l'Istituto e l'Accademia sono regolati da apposita Convenzione.

## TITOLO SECONDO

### Soci - Recesso - Decadenza - Esclusione

Art. 4 - L'Associazione è fondata da Soci ordinari e Benemeriti e da Membri Onorari.

Art. 5 - Possono essere ammesse alla Associazione in qualità di Socio ordinario, le persone fisiche e giuridiche, tanto pubbliche che private, che dimostrino interesse per il campo di attività nel quale l'Associazione opera e che abbiano apportato un concreto sostegno alla vita dell'Associazione.

Chi intende essere Socio deve farne domanda all'Associazione per iscritto. L'esame della domanda spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale accoglie o respinge la stessa con deliberazione, motivata a maggioranza.

I Soci ordinari sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota annuale di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione: ad essi spetta il diritto di voto.

Art. 6 - Sono soci benemeriti tutti coloro che, designati dal Consiglio di Amministrazione, hanno manifestato e manifestino vivo interesse per il progetto culturale dell'Associazione e riconoscono ad essa, gli obiettivi che si propone un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la cultura cinematografica e televisiva a livello nazionale ed internazionale e per la diffusione dell'immagine della Città dell'Aquila nel mondo.

Ai Soci Benemeriti spetta il diritto di partecipare, gratuitamente, a tutte le manifestazioni indette o organizzate dall'Associazione e ricevere, gratuitamente,

*Carlo J. M...*



tutte le pubblicazioni curate dall'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.

Art. 7 - La qualità di Socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto ed ha effetto immediato, fatta salva la ratifica in sede di consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci interdetti/inabilitati o che non godano più dei diritti politici e nel caso di mancato versamento della quota associativa trascorsi trenta giorni dalla relativa diffida.

Art. 9 - I Soci possono essere esclusi con delibera del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, allorché dimostrino disinteresse o arrechino danno al decoro ed al prestigio della Associazione o ne pregiudichino, comunque, con il loro comportamento, l'attività e gli interessi.

Art. 10 - Gli associati receduti, esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Sono Membri Onorari dall'Associazione personalità di prestigio italiane e straniere, distinte nel campo della cultura ed in particolare per il contributo apportato allo sviluppo del cinema, della televisione e comunque di tutte quelle arti legate al mondo dell'immagine, proposti dal Presidente Onorario e designati dal Consiglio di Amministrazione.

I Membri Onorari aderiscono al progetto morale e culturale previsto dallo statuto dell'Associazione. Ad essi non spetta il diritto di voto.

### TITOLO TERZO



Organi dell'Associazione

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente Onorario;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consigliere Delegato;
- Il Coordinamento Scientifico-Culturale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci le sue deliberazioni, prese nel rispetto delle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle norme di legge, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Essa è convocata, dal Presidente del consiglio di amministrazione, mediante lettera di convocazione scritta inviata per e-mail, pec o lettera raccomandata a ciascun socio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti il Consiglio di Amministrazione o 1/5 dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione, da tenere almeno ventiquattro giorni dopo la prima, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza di voti, ~~in seconda convocazione~~ il numero

*Al g. M.*



degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli Associati sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

Art. 14 - L'Assemblea :

- delibera sugli indirizzi generali della Associazione;
- approva il conto consuntivo;
- elegge il Presidente dell'Associazione scegliendolo anche tra i non Soci ;
- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
- elegge il Revisore unico o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i Revisori dei Conti effettivi e supplenti;
- delibera sulle modificazioni statutarie e su tutto quant'altro ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto stesso.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci ordinari in regola col pagamento della quota annuale, nonché i Consiglieri e il Presidente.

I soci possono farsi rappresentare da altri Soci purché non amministratori, Sindaci o dipendenti dell'Associazione, mediante delega scritta da conservarsi nel carteggio Sociale.

Ogni Socio non può portare più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente e in sua assenza dal Consigliere Delegato.

In mancanza l'Assemblea nomina il suo Presidente scegliendolo tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Dalle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri.

Sono Consiglieri di diritto:

- a) il Sindaco dell'Aquila, o un suo delegato;
- b) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, o un suo delegato;
- c) un rappresentante della Regione, designato dalla Giunta Regionale su proposta del Componente preposto al Servizio Promozione Culturale, sentita l'Associazione.

Gli altri membri sono eletti dalla Assemblea tra i Soci per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente Onorario dell'Associazione e il Presidente partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; il primo con voto consultivo il Presidente con diritto di voto.

Il Coordinamento Scientifico-Culturale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, con ruolo consultivo.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente e in sua assenza dal Consigliere Delegato e si riunisce ogni volta che il Presidente dell'Associazione, o il Consigliere Delegato o il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei Conti lo ritengano necessario, oppure quando lo richiedono almeno tre componenti o comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione deve essere scritta inviata tramite e-mail, pec o lettera raccomandata a ciascun consigliere, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire senza preavviso con

*Carlo J. M.*





stesso il compenso, vagliando le risultanze per la successiva nomina;

- nomina i Membri Onorari;
- designa i Soci benemeriti;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea, con il compimento di tutti gli atti conseguenti o necessari;
- adotta il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- ratifica i programmi culturali dell'Associazione proposti dal Coordinamento Scientifico-Culturale e la relativa spesa;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sulla esclusione dei Soci;
- conferisce, per l'espletamento delle attività dell'Associazione, specifici incarichi a carattere continuativo o temporaneo, determinandone il compenso, secondo specifiche richieste del Coordinamento Scientifico-Culturale. Detti incarichi possono essere conferiti anche a Consiglieri, Soci e comunque membri appartenenti all'Associazione;
- approva la pianta organica del personale dipendente, determinandone, per ciascuna categoria, i compensi e le mansioni e ogni altro atto per l'applicazione del contratto di lavoro, per l'ottimizzazione dell'organico;
- autorizza avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti;
- autorizza l'apertura di c/c, anche allo scoperto, presso istituti di credito;
- autorizza il conferimento di procure sia generali che speciali ;
- elegge il componente, a rappresentanza dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica", in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Internazionale  
per le Arti e le Scienze dell'Immagine.

Art. 19 - In caso di assenza per almeno tre sedute

*Ed. J. M.*



senza

giustificazione, di uno o più Consiglieri, di nomina assembleare, il Consiglio provvede a sostituirli chiamando il primo dei non eletti dall'ultima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 20 - Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra personalità distinte per particolari meriti acquisiti nel campo cinematografico, televisivo e della cultura in genere.

Il Presidente Onorario resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Può essere scelto anche tra i membri dello stesso Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'eletto deve dimettersi dalla carica di Consigliere e l'Assemblea dei Soci provvederà alla sostituzione.

Il Presidente Onorario:

- partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
- garantisce il rispetto degli obiettivi statutari;
- partecipa, insieme al Presidente, a tutte le Manifestazioni ufficiali nazionali e internazionali;
- può ricevere incarichi per attività connesse alle sue competenze

Al Presidente Onorario spetta il rimborso delle spese sostenute per le trasferte effettuate in adempimento dei compiti a Lui affidati.

#### PRESIDENTE

Art. 21 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli rappresenta l'Associazione negli organismi internazionali, nazionali e locali. Avvalendosi dell'ausilio del Vice Presidente e del Consigliere Delegato, cura i

rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i privati allo scopo di consolidare e incrementare le entrate dell'Associazione e il suo patrimonio per il miglior espletamento delle attività e il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Presidente

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- riceve periodiche relazioni, anche verbali, dal Consigliere Delegato sull'andamento generale dell'Associazione;
- riceve periodiche relazioni, anche verbali, dal Coordinamento Scientifico-Culturale sull'attuazione del programma culturale approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, insieme al Presidente Onorario, a tutte le Manifestazioni ufficiali nazionali e internazionali.

Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per le trasferte effettuate in adempimento dei compiti a Lui affidati.

#### VICE PRESIDENTE

Art. 22 - Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente :

- affianca il Presidente in tutte le iniziative tese a consolidare e incrementare gli apporti finanziari all'Associazione e il suo patrimonio;
- sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, può da questi essere delegato allo svolgimento di specifiche funzioni.

Al Vice Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per le trasferte

*Carlo G. M.*



effettuate in adempimento dei compiti a Lui affidati.

»

#### CONSIGLIERE DELEGATO

Art. 23 - Il Consigliere Delegato è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consigliere Delegato:

- rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- affianca il Presidente in tutte le iniziative tese a consolidare e incrementare le entrate dell'Associazione e il suo patrimonio;
- presiede le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei libri e dei documenti dell'Associazione nonché sull'attività in genere degli organi dell'Associazione;
- sovrintende sull'andamento amministrativo generale e su tutta la gestione interna dell'Associazione;
- predisponde la bozza del bilancio di previsione annuale, sentito il Coordinamento Scientifico-Culturale per quanto attiene la programmazione delle attività, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- liquida le spese previste in Bilancio e quietanza le entrate;
- ha funzione di collegamento con i vertici dell'Associazione, in particolare con il Presidente;
- presenta relazioni verbali o scritte al Presidente relative al coordinamento generale dell'Associazione;
- rappresenta, accanto al Presidente, al Vice Presidente e al Presidente Onorario,



per le sue funzioni, l'Associazione in tutte le manifestazioni;  
- partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### COORDINAMENTO SCIENTIFICO-CULTURALE

Art. 24 - Il Coordinamento Scientifico-Culturale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dipendenti in pianta organica e si compone obbligatoriamente di tre membri.

Il Coordinamento Scientifico-Culturale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su invito del presidente con ruolo consultivo.

Il Coordinamento Scientifico-Culturale:

- definisce i programmi culturali dell'Associazione sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e organizzandone le relative attività;
- individua l'eventuale necessità di un Direttore Artistico di supporto alle attività proposte, le capacità professionali richieste e la durata dell'incarico, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la nomina e il compenso.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - L'Organo di controllo può essere costituito da un collegio sindacale oppure da un revisore unico.

Il revisore unico o il Collegio sindacale sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, i soggetti menzionati nell'art. 2399 c.c.

Il revisore unico dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti tra

*Aut. J. M.*



gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore unico ed il Collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercitano il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2479-ter del codice civile.

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito delle prescrizioni e delle finalità generali del presente Statuto accerta e controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assolve, con voto consultivo, a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge in analogia a quanto previsto dal Codice Civile per il Collegio dei Sindaci di società.

#### TIPOLO QUARTO

##### Patrimonio Sociale - Esercizio - Bilancio

Art. 27 - Il patrimonio, i beni, le strutture in genere della Cooperativa "La Lanterna Magica" confluiscono, in uno con l'assorbimento delle finalità, nell'Associazione anche con riguardo alla titolarità delle contribuzioni erogate, in base al vigente ordinamento, dagli Enti Pubblici in favore della Cooperativa stessa.

Gli atti necessari ad assicurare il trasferimento dei beni predetti saranno adottati nei modi previsti dalla legge.

Art. 28 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

All'inizio di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede

all'approvazione del bilancio di previsione il quale costituirà documento autorizzativo di spesa, tenendo conto anche dell'andamento delle entrate.

Entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del conto consuntivo che l'Assemblea deve esaminare e approvare entro e non oltre i successivi venti giorni.

Il conto consuntivo, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato nella sede sociale, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 29 - L'avanzo accertato a conclusione dell'esercizio può essere accantonato, su determinazione del Consiglio di Amministrazione, fino alla concorrenza del 50% (cinquanta per cento) ed un fondo di riserva, da utilizzare per la copertura di eventuali perdite degli esercizi successivi.

La differenza è destinata a sostegno delle ordinarie attività istituzionali.

Art. 30 - Per il conseguimento dei fini statutari l'Associazione si avvale del proprio patrimonio, dei proventi conseguiti dalla attività, nonché dei contributi provenienti da Enti Statali, Regionali e locali, ovvero da altri Enti o soggetti, pubblici o privati.

Costituiscono, del pari, cespiti di bilancio i proventi derivanti dall'attività di servizi al territorio, dalle sponsorizzazioni e dalle quote associative.

#### TITOLO QUINTO

##### Scioglimento e Liquidazione

Art. 31 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori fissandone poteri e retribuzione.

Esaurite la fasi della liquidazione i beni, o l'equivalente residuo dell'Associazione, dovranno essere devoluti in favore dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze

dell'Immagine - Ente Morale, solo nel caso in cui vengano rispettate tutte le condizioni indicate sulla Convenzione.


In caso contrario, i beni dovranno essere devoluti all'associazione che i dipendenti in pianta organica verranno costituiti con i medesimi fini statutari dell'Associazione, salvo espressa rinuncia.

**TITOLO SESTO**

**Disposizione finale**

Art. 32 - Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

*Aut. J. M.*



1103.615

PR

Copia conforme ..... che si rilascia per

..... AMMINISTRATIVO .....

L'AQUILA

10 APR. 2015

